

Calendario 2022 dei giorni vietati alla circolazione dei “mezzi pesanti”

Calendario 2022 circolazione mezzi pesanti. Con la sua pubblicazione in GU n. 307 del 28 dicembre 2021 diventa ufficiale il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti per l'anno 2022. Il provvedimento non contiene rilevanti modifiche rispetto al calendario dello scorso anno; permane la possibilità – legata all'emergenza Covid-19 – per il ministero di emanare decreti dirigenziali (pubblicati sul proprio sito internet istituzionale) che possano sospendere il calendario annuale dei divieti – qualora dovesse rendersi necessario – per consentire l'approvvigionamento di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI –
DECRETO 10 dicembre 2021

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2022 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. (21A07631)

(GU n.307 del 28-12-2021)

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito codice della strada;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della

strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a [trasporti](#) eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del codice della strada;

Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio

2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato
con
deliberazioni del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, 7
ottobre
2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e, da ultimo con
deliberazione
del 22 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante
«Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 ottobre 2021, recante «Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante:
"Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-
legge 22
aprile 2021, n. 52, recante 'Misure urgenti per la graduale
ripresa
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19'"»;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 ottobre 2021, recante «Adozione delle linee guida
in
materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di
possessione e
di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del
personale»;
Visti i decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238, 14
gennaio
2021, n. 2, 3 febbraio 2021, n. 6, 4 marzo 2021, n. 12, 23

marzo

2021, n. 100 e, 2 aprile 2021, n. 127 recanti la sospensione del

calendario dei divieti di circolazione di cui all'art. 2 del decreto

ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 1, 3, 6, 10, 17,

24 e 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo, 2, 3,

4, 5, 6 11, 18 e 25 aprile 2021;

Preso atto della necessita' di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di

quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative

disposizioni attuative;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica potrebbe richiedere l'adozione di ulteriori provvedimenti di proroga

dello stato di emergenza oltre il termine del 31 dicembre 2021;

Considerato che la particolare situazione emergenziale in atto potrebbe richiedere la sospensione dei divieti di circolazione dei

mezzi pesanti, disposti nel presente decreto, nel corso dell'anno

2022;

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e

l'autotrasporto prot. n. 8326 del 7 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del

codice

della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni

festivi e in altri giorni dell'anno 2022 particolarmente critici per

la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.

2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del

codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'art.

57 del medesimo codice.

3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresì

ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in

possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice

della strada.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a

condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel

giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le

esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità,

salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni

rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.

6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica

anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

7. Il presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2

Calendario dei divieti

1. E' vietata la circolazione dei veicoli di cui all'art. 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2022 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1

decorre

dal termine del periodo di riposo.

3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di

termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 4

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del

carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di

termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.

3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea

documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio

del divieto e' posticipato di ore quattro.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente

parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di

prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui

all'art. 2 non si applica.

Art. 5

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria

attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché

muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio,

l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di

ore quattro.

2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria

attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché

muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle

difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la

Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,

per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di

idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del

viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore due e

l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.

Art. 6

Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale,

come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna -

Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) -

Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato -

Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona)

ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto

Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) - Marzaglia (MO)

- Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) -

Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unita' di carico dirette all'estero, purché

muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero

delle merci o delle unita' di carico, nonché della documentazione

relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalita' ferroviaria,

l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di

ore quattro.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai

porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa – come definita dall'art. 1, comma 5 – superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione

attestante

l'avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede.

6. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaiia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella

definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché

muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la

provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per

l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su

strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun

caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione

ferroviaria di imbarco o di sbarco.

7. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di

idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del

carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Art. 7

Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

a) Forze di polizia;

b) Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto;

- c) Vigili del fuoco;
- d) Protezione civile;
- e) Croce rossa italiana;
- f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione

per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;

b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso

dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti ed alla

nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali

contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana», nonché i

veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il

servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;

d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste italiane S.p.a., purché contrassegnati con

l'emblema PT o con l'emblema Poste italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera,

nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22

luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se

effettuano,

durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai

servizi postali;

e) servizi radiotelevisivi;

f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;

g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità'.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione

per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti

particolari categorie, anche se circolano scarichi:

a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;

c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari,

esclusivamente per il trasporto di latte fresco;

d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione;

e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;

f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del

medesimo codice, fermi restando la necessità' dell'autorizzazione di

cui al comma 8 del citato art. 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del codice della

strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi

dell'art. 2

del medesimo codice.

4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresì applicazione nei

seguenti casi particolari:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia

munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve

tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di

svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso

tratti autostradali;

b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità,

richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori

dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;

c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato

di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato,

nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente,

purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km

dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto e

non percorrano tratti autostradali.

5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono

essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni

di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 8

Tipologie delle merci il cui trasporto non e' assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di

merci, anche se circolano scarichi:

- a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
- b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attivita' della marina mercantile;
- c) giornali, quotidiani e periodici;
- d) prodotti per uso medico;
- e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;
- f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:
 - 1) frutta fresca;
 - 2) ortaggi;
 - 3) fiori recisi;
 - 4) semi vitali non ancora germogliati;
 - 5) uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;
- g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;
- h) prodotti per fronteggiare l'attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19), tra i quali:

1) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo, mascherine, dispositivi medici, camici, guanti

monouso, visiere e tute protettive;

2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

3) prodotti per l'igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento, quali, a titolo esemplificativo, quelli finalizzati ai trattamenti di sanificazione, disinfezione, igienizzazione e sterilizzazione.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche

se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di

vigenza del divieto:

a) pulcini destinati all'allevamento;

b) animali vivi destinati alla macellazione;

c) animali vivi provenienti dall'estero;

d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche

autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e),

f) e g), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c)

devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle

dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in

nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in

modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata

necessita' e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi

contenute, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, a seguito

di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle procedure

contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui

all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:

a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che

tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente

documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d),

al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione

che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e

quantitativamente definite;

c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da

cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale,

destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e

urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze

particolari e specifiche.

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere

muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di

0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera

«a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile

su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9, i soggetti

interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data

prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in

deroga al divieto di cui all'art. 2, di norma alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo – della provincia di partenza,

indicando i seguenti elementi:

a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve

risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:

1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera

a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;

2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il periodo

necessario a risolvere la criticita' dell'approvvigionamento;

3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;

4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione e' prevista ininterrottamente;

5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalita', di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto;

8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto;

9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto;

b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;

c) le localita' di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i),

specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.

3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un'agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Art. 11

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

1. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'art. 2, sentite, ove necessario, le altre

Prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessita' e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

- a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'art. 9, in funzione delle specificita' dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;
- b) sussistenza di condizioni di particolare criticita' derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;
- c) verifica dell'indifferibilita' del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;
- d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;
- e) verifica della compatibilita' del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio

preventivo

benestare.

3. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, al termine

dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per

la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre

alle circostanziate motivazioni, e' indicato:

a) l'arco temporale di validita', che deve risultare strettamente

limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo' comprendere

eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;

b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;

c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza

della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale

ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade

o le aree in cui non e' comunque consentita la circolazione in deroga;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali e' consentita la circolazione in deroga;

e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi

nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;

f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in

deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde,

delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa

in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in

modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera
d),

nel caso in cui siano comprovate la continuita' dell'esigenza
di

effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in
regime di

deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati,
e'

ammessa la facolta', da parte della Prefettura – Ufficio
territoriale

del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni
caso

non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione
concessa, a

seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.

5. Le Prefetture – Uffici territoriali del Governo – nel cui
territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla
circolazione durante i periodi di divieto, anche in via
permanente, i

veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).

Art. 12

Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1
e 7,

individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di
merci

pericolose ADR, e' vietato per qualunque quantita' di merce
trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima
del

veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 21 maggio al 4 settembre 2022.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci

pericolose e' consentito nei seguenti casi:

a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessita' di servizio,

ferma restando la necessita' che per ogni trasporto deve essere data

informazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – nel

cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in

territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di

seguito elencati, anche se circolano scarichi:

1) militari e delle Forze di polizia;

2) militari appartenenti a Forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza

militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

3) civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio

1978, rilasciato dal comando militare competente;

b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare

alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali

rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6

maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto

di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi

temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare

alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose

appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di

interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto

di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi

temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare

alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose

appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in

ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di

tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le

esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci

pericolose con veicoli di massa complessiva massima

autorizzata non

superiore a 7,5 t e' consentito limitatamente ai seguenti casi:

a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'Allegato A dell'accordo ADR:

1) 1.1.3.1

2) 1.1.3.2

3) 1.1.3.3

4) 1.1.3.6

5) 1.7.1.4

b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR;

c) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' limitate

in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato A

dell'accordo ADR;

d) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' esenti in

base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'allegato A

dell'accordo ADR.

4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3,

lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al

comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.

5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi e' disciplinato

dall'art. 7, comma 3, lettera e).

Art. 13

Efficacia connessa all'emergenza COVID-19

1. Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19 determini ripercussioni anche sull'autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 14

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le Prefetture – Uffici territoriali del Governo – attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo – comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del

protocollo

d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28

novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili con apposito decreto dirigenziale puo' apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di

sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento

di competitivita' dell'autotrasporto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3139

(vedasi l'Allegato che completa il Decreto)

[Calendario-Giorni-Vietati-2022-allegatoDownload](#)